

Assessorato Affari Europei, Politiche del Lavoro, Inclusione Sociale e Trasporti

Dipartimento politiche del lavoro e della formazione

Servizi per l'impiego

Assessorat des Affaires Européennes, des Politiques du Travail, de l'Inclusion sociale  
et des Transports

Département des politiques du travail et de la formation

Services pour l'emploi

## ***AVVISO PUBBLICO***

per l'assegnazione di incentivi alle imprese per favorire  
l'inserimento di persone con disabilità nel mercato del lavoro.

## SOMMARIO

1. Riferimenti legislativi e amministrativi.....	3
2. Finalità e interventi finanziabili.....	3
3. Risorse disponibili e vincoli di finanziamento .....	4
4. Destinatari.....	4
5. Soggetti beneficiari ammessi alla presentazione delle domande di contributo. ....	5
6. Caratteristiche del rapporto di lavoro .....	6
7. Misure e limiti degli incentivi alle assunzioni.....	7
8. Cumulabilità degli incentivi .....	8
9. Termini per la presentazione delle domande e termini del procedimento.....	8
10. Modalità di presentazione delle domande .....	9
11. Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento .....	9
12. Istruttoria di ammissibilità.....	10
13. Erogazione del contributo economico .....	11
14. Risoluzione del rapporto di lavoro .....	11
15. Obblighi del datore di lavoro beneficiario.....	12
16. Revoca del contributo.....	13
17. Controlli.....	14
18. Tutela della privacy .....	14
19. Responsabile del procedimento .....	15
20. Informazioni .....	15

## 1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI

### 1. Richiamati :

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- la Legge.12 marzo 1999, n. 68 " Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Il D.lgs. 151/2015 che ha riformato l'art. 13 della L. 68/99;
- la l. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Legge regionale n. 7/2003 "Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 675 del 24 maggio 2019: "Approvazione del documento avente ad oggetto: Direttiva per la realizzazione di interventi di sostegno all'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità".

## 2. FINALITÀ E INTERVENTI FINANZIABILI

1. Il presente Avviso mette a disposizione incentivi per le **imprese**<sup>1</sup> al fine di sostenere e favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di soggetti disabili iscritti da almeno 6 mesi negli elenchi di cui all'art. 8 della l. 68/1999 e si configura quale strumento attuativo della deliberazione della Giunta regionale n. 675 del 24 maggio 2019: "Approvazione del documento avente ad oggetto: Direttiva per la realizzazione di interventi di sostegno all'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità".
2. Il presente avviso dà attuazione in particolare agli interventi della "Linea 3" della Direttiva allegata alla DGR 675/2019, "Incentivi per le assunzioni" e si iscrive quindi in un più ampio disegno di progetti integrati e finalizzati all'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, quali in particolare quelli della "Linea 1" della stessa direttiva, "Promozione di

---

<sup>1</sup> "Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica." Cfr art. 1, All. I reg UE 651/2014.

percorsi di inclusione socio-occupazionale per le persone con disabilità” e quelli della “Linea 2 - interventi di supporto all’azione dei servizi di collocamento mirato”, che saranno oggetto di successivi avvisi. Tali azioni si aggiungono e si integrano con i progetti già avviati nell’ambito dell’Avviso 17AB a valere sul PO 2014/2020, approvato con PD 2976 del 15/06/2017, nei quali sono stati previsti dei percorsi formativi e orientativi dedicati alle persone con disabilità, ai quali saranno dedicati nuovi interventi formativi e orientativi oggetto di nuovo e separato avviso.

3. Attraverso i contributi di questo Avviso, destinati alle imprese che hanno coperto la quota di riserva del personale con disabilità prevista dall’art. 3 della legge 68/1999 oppure non sono sottoposte agli obblighi di cui alla Legge 68/1999, oppure, in caso di cooperative sociali di tipo B, che abbiano assolto gli obblighi di cui all’art. 4, co.2 della l. 381/91, che prevedono di assumere in eccedenza rispetto agli obblighi di assunzione e /o senza finalità di assolvimento degli stessi, si intende aumentare l’occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro di persone con disabilità.

### **3. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI DI FINANZIAMENTO**

1. Per l’attuazione del presente Avviso è disponibile per l’anno 2019 la cifra complessiva di Euro 150.000,00, con risorse a valere sul Fondo regionale della Valle d’Aosta per l’occupazione delle persone disabili.
2. Le risorse stanziare per il finanziamento del presente Avviso sono assegnate alle istanze risultate ammissibili, in base all’ordine di ricevimento e sino ad esaurimento delle stesse.
3. L’Amministrazione regionale si riserva di rifinanziare il presente Avviso, eventualmente nelle annualità successive.

### **4. DESTINATARI**

1. Il presente Avviso prevede l’assegnazione di incentivi alle imprese che danno avvio ad almeno un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi, intesi come 30 giorni di calendario, in eccedenza rispetto agli obblighi di cui alla l. 68/1999 e/o senza finalità di assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge, oppure, in caso di cooperative sociali di tipo B, in eccedenza rispetto agli obblighi di cui all’art. 4, co.2 della l. 381/91 e/o senza finalità di assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione dell’Avviso e il 30 giugno 2020 con soggetti disoccupati regolarmente iscritti da almeno 6 mesi negli elenchi di cui all’art. 8 della L. 68/1999 che, alla data di attivazione del rapporto di lavoro, appartengano alle seguenti categorie:
  - a. persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche o sensoriali, che comportino una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 46 e il 66 per cento;

- b. persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla settima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- c. persone invalide del lavoro, con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti.

2. I soggetti sopra citati devono possedere alla data di assunzione i seguenti requisiti:

- essere residenti in Valle d'Aosta da almeno 2 anni;
- non essere titolari di cariche nell'ambito dell'impresa richiedente o in eventuali collegate, controllate;
- non essere soci dell'impresa;
- non appartenere alla famiglia anagrafica del legale rappresentante, del socio dell'impresa o di colui che riveste cariche all'interno della stessa, né averne fatto parte nei due anni antecedenti alla data di assunzione.

## **5. SOGGETTI BENEFICIARI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.**

1. Possono presentare la domanda di contributo a valere sul presente Avviso le imprese, in persona del legale rappresentante/titolare, che hanno coperto la quota di riserva del personale con disabilità prevista dall'art. 3 della legge 68/1999 oppure non sono sottoposti agli obblighi di cui alla Legge 68/1999, oppure, in caso di cooperative sociali di tipo B, che abbiano assolto gli obblighi di cui all'art. 4, co.2 della l. 381/91, che prevedono di assumere in eccedenza rispetto agli obblighi di assunzione e /o senza finalità di assolvimento degli stessi, che:

- hanno la sede legale oppure unità operative destinatarie delle assunzioni ai fini dell'incentivo, localizzate in Valle d'Aosta ;
- sono regolarmente iscritti presso il Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, per coloro che sono tenuti a tale adempimento;
- sono regolarmente iscritti al relativo Albo, Elenco, Ordine o Collegio professionale, ove obbligatorio per legge e sono in possesso di partita Iva per lo svolgimento dell'attività;
- non si trovano in stato di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

- presentano una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
  - sono in regola con gli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione nazionale;
  - hanno coperto la quota di riserva del personale con disabilità prevista dall'art. 3 della legge 68/1999 oppure non sono sottoposti agli obblighi di cui alla richiamata legge, oppure, in caso di cooperative sociali di tipo B, abbiano assolto gli obblighi di cui all'art. 4, co.2 della l. 381/91;
  - non hanno in atto, alla data di assunzione del lavoratore procedure di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o di mobilità, dove con procedura si intende l'intero periodo tra l'inizio della medesima e la fine dei licenziamenti e tra l'inizio della procedura di cassa integrazione e la fine della sospensione autorizzata;
  - non hanno effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di personale avente lo stesso inquadramento professionale e mansioni analoghe a quelle del lavoratore oggetto della richiesta di contributo nei 12 mesi precedenti la data di assunzione;
  - non operano né vanno ad operare nei Settori Esclusi;
  - non sono stati oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente ed al legale rappresentante;
2. Le imprese, in ogni caso, devono produrre una dichiarazione con cui si impegnano all'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente avviso e dagli obblighi dei contratti collettivi di lavoro, nonché al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
- prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
  - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - pari opportunità;
  - contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
  - tutela dell'ambiente.

## **6. CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il rapporto di lavoro per il quale il datore di lavoro richiede il contributo deve:

- a. essere riferito ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato non inferiore a 12 mesi;
  - b. essere riferito ad un contratto di lavoro secondo il numero di ore stabilite come tempo pieno dal CCNL della categoria di riferimento, o a tempo parziale, con un numero di ore almeno pari al 50% delle ore stabilite dal tempo pieno previsto dal CCNL della categoria di riferimento;
  - c. non essere riferito ad un contratto di apprendistato, contratto di lavoro intermittente (c.d. a chiamata) o contratto di lavoro in somministrazione;
  - d. essere instaurato a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e comunque entro il 30 giugno 2020;
  - e. riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti con riferimento ad uno dei seguenti casi:
    - da parte dello stesso datore di lavoro che richiede il contributo;
    - da un datore di lavoro che da un datore di lavoro che risulta in rapporto di collegamento o controllo con il datore di lavoro che richiede il contributo;
2. Durante il periodo incentivato vi possono essere delle variazioni in diminuzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto di assunzione. Tali variazioni devono essere debitamente comunicate entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento. In tale caso il relativo contributo sarà riproporzionato e si procederà al recupero dell'eccedenza.
3. Nel caso di variazioni in aumento dell'orario di lavoro previsto dal contratto l'importo del contributo concesso rimarrà invariato.

## **7. MISURE E LIMITI DEGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI**

1. I contributi previsti dal presente Avviso, a titolo di incentivi economici per l'assunzione, vengono concessi per un periodo massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di assunzione.
2. I contributi sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (De Minimis), subordinatamente alla condizione che la stessa impresa, intesa quale impresa unica ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo Regolamento, non abbia ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso, aiuti soggetti alla stessa regola "De Minimis" (compreso quello oggetto del presente aiuto) per un importo complessivo superiore ad euro 200.000,00. L'esercizio finanziario è determinato con riferimento alla data di chiusura del bilancio dell'impresa.
3. Per le assunzioni a tempo indeterminato, il contributo è pari a Euro 10.000,00 annui, per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di assunzione per ogni assunzione considerata ammissibile.

4. Per le assunzioni a tempo determinato pari o superiori a 12 mesi, il contributo è comunque di Euro 10.000,00. Nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato già incentivato venga trasformato a tempo indeterminato nell'arco di validità del presente Avviso, il datore di lavoro potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere le restanti annualità a decorrere dalla trasformazione del contratto, fatta salva la disponibilità finanziaria.
5. L'importo del contributo individuato nei due punti che precedono è relativo ad un contratto di assunzione a tempo pieno; nel caso di assunzione a tempo parziale il contributo sarà riproporzionato in base alla effettiva percentuale di lavoro contrattualizzato.
6. La retribuzione annua lorda<sup>2</sup> deve comunque essere pari o superiore al contributo erogabile. In caso contrario la richiesta non è ammissibile.
7. Ciascun soggetto beneficiario può ottenere il contributo per una sola assunzione.

## **8. CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI**

1. Le imprese che abbiano beneficiato del Bonus occupazionale previsto dal Programma Garanzia Giovani (Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394 del 2 dicembre 2016, rettificato dal Decreto Direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016) non possono usufruire degli incentivi previsti dal presente Avviso per lo stesso lavoratore.
- 2., i contributi descritti nel presente Avviso possono essere cumulati con eventuali ulteriori misure di incentivazione a livello nazionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del Reg. (UE) 1407/2013<sup>3</sup>.
3. E' esclusa in ogni caso la cumulabilità con misure di incentivazione alle assunzioni, stabilite da altri Avvisi della Regione .

## **9. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO**

1. La presentazione delle richieste di contributo, secondo le procedure definite può avvenire a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso, al massimo entro due mesi dall'assunzione del lavoratore e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

---

<sup>2</sup> Nella retribuzione annua lorda (RAL) vanno considerati solo gli elementi costitutivi della retribuzione (minimo contrattuale, scatto di anzianità, contingenza, superminimo e terzo elemento)

<sup>3</sup> "Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione"

2. La durata del procedimento di valutazione è fissata in un massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di inoltro della domanda e fino alla data di approvazione del relativo provvedimento di ammissione o rigetto, di cui viene data comunicazione ai soggetti beneficiari mediante PEC.

## **10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande devono essere redatte su apposito formulario presente nel sistema informativo SISPREG2014, reso disponibile per la compilazione sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta: [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it) – Canale Tematico “Lavoro e Fondo Sociale Europeo”, link “Imprese – Incentivi assunzione, previa procedura di Accounting al sistema. Il formulario dovrà essere inoltrato esclusivamente per via telematica nel sistema informativo SISPREG2014.
2. Sul sito della Regione all'indirizzo:  
[http://www.regione.vda.it/lavoro/Imprese/incentivi\\_assunzione\\_i.aspx](http://www.regione.vda.it/lavoro/Imprese/incentivi_assunzione_i.aspx)  
sarà resa disponibile una guida denominata “*ISTRUZIONI SISPREG*” per la gestione del procedimento sul sistema informativo SISPREG2014 (compilazione formulario, richiesta di finanziamento, richiesta di erogazione, inserimento scheda lavoratore, rendiconto finale, ...).
3. Le domande presentate ad esaurimento delle risorse e prima del blocco della procedura SISPREG2014, verranno ritenute inammissibili.

## **11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO**

1. Contestualmente all'inoltro delle domande il datore di lavoro invia, attraverso SISPREG2014, la "Richiesta di finanziamento sulla quale va inserito il numero identificativo della marca da bollo utilizzata se dovuta;
2. La “Richiesta di finanziamento” deve:
  - essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante/titolare (o procuratore speciale) del soggetto beneficiario;
  - pervenire entro le ore 12 del giorno di scadenza.
3. Alla richiesta di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:
  - a. domanda di richiesta del contributo (allegato 1);
  - b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, relativa ai contributi pubblici percepiti a titolo “de minimis” negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello in corso su apposita modulistica (allegato 2 – mod. A e B);

- c. dichiarazione attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (allegato 3);
  - d. dichiarazione del lavoratore relativa all'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali (allegato 4);
  - e. copia del documento d'identità in corso di validità del lavoratore;
4. Tutte le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere firmate digitalmente ovvero sottoscritte in originale, scansionate e accompagnate da copia del documento d'identità. In quest'ultimo caso, sarà cura del beneficiario conservare agli atti l'originale della documentazione per eventuali verifiche.
5. Le dichiarazioni rese sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti, anche in momenti successivi alla fase istruttoria delle domande.

## **12. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ**

1. L'istruttoria di ammissibilità, volta a verificare il rispetto dei requisiti formali previsti dall'Avviso e dalla scheda azione, sarà effettuata dalla Struttura Servizi per l'Impiego e consiste nella verifica della completezza delle dichiarazioni rese e della documentazione allegata, nonché nella verifica della regolarità contributiva mediante richiesta del DURC agli uffici competenti. La verifica sulla veridicità delle dichiarazioni riportate andrà effettuata secondo quanto previsto dal presente Avviso.
2. Le domande sono ritenute ammissibili se:
- a. pervenute entro la data di scadenza indicata dal presente Avviso;
  - b. presentate da soggetto legittimato;
  - c. riferite a lavoratori assunti nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente Avviso e il 30 giugno 2020;
  - d. compilate *sull'apposito formulario*;
  - e. complete delle informazioni richieste;
  - f. corredate dalla relativa Richiesta di finanziamento, compilata in ogni sua parte, in bollo, e da ogni altra documentazione richiesta, secondo le modalità previste all'art. 11;
  - g. presentate previa comunicazione obbligatoria (CO), effettuata nei termini stabiliti dalla norma, al Centro per l'impiego competente.
3. La struttura competente potrà richiedere ai soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/90 e dell'art. 4 della l.r. n. 19/2007 e s.m.i., di sanare eventuali carenze formali della richiesta di finanziamento e dei suoi allegati. I documenti mancanti e/o i chiarimenti richiesti

devono essere forniti tramite PEC entro 10 giorni dalla data della richiesta, pena l'inammissibilità della domanda.

### **13.EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO**

1. Entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo economico, il datore di lavoro deve inoltrare, tramite il sistema informativo SISPREG2014, apposita richiesta per l'erogazione del contributo secondo quanto riportato alla guida "ISTRUZIONI SISPREG".
2. A tale richiesta dovrà essere allegata una fideiussione bancaria, assicurativa o di altro ente autorizzato ai sensi della normativa vigente ad emettere questo tipo di garanzie secondo il modello messo a disposizione sul sito:  
[http://www.regione.vda.it/lavoro/Imprese/incentivi\\_assunzione\\_i.aspx](http://www.regione.vda.it/lavoro/Imprese/incentivi_assunzione_i.aspx),  
con scadenza a 48 mesi dalla data di assunzione e a copertura di un importo pari al 100% dell'ammontare del contributo concesso. In caso di fideiussioni assicurative queste dovranno essere stipulate con imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzione e iscritte nell'elenco pubblicato periodicamente dall'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'originale di tale fideiussione dovrà essere consegnato alla struttura competente salvo si tratti di polizza fideiussoria in formato digitale, nel qual caso dovrà essere caricata sull'applicativo SISPREG2014 con firma digitale sia del contraente che del fideiussore.
3. Il contributo è erogato in un'unica soluzione successivamente alla presentazione della relativa richiesta e alla consegna dell'originale della polizza fideiussoria. Preliminarmente ad ogni erogazione la struttura competente provvederà ad effettuare le verifiche inerenti la normativa antimafia e la regolarità contributiva del soggetto beneficiario.
4. Gli importi erogati potranno essere oggetto di recupero da parte dell'Amministrazione regionale nel caso in cui il contributo sia parzialmente o totalmente revocato, così come previsto dal presente avviso. Qualora l'inosservanza a uno degli obblighi e/o condizioni previsti dal presente Avviso venga accertata in fasi successive all'erogazione, si procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla richiesta di restituzione delle eventuali somme erogate e non dovute.

### **14.RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Nel caso in cui il rapporto di lavoro con il lavoratore incentivato o con un dipendente avente lo stesso inquadramento professionale e mansioni analoghe a quelle del lavoratore a cui afferisce il contributo si risolva prima dei 36 mesi, o del termine previsto in caso di assunzione a tempo determinato, decorrenti dalla data di assunzione, il contributo verrà riconosciuto per ogni anno intero di mantenimento del rapporto di lavoro e la parte restante

concessa (quella relativa all'anno in cui il rapporto si è risolto e gli eventuali anni successivi) sarà oggetto di revoca, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo del lavoratore oggetto del contributo richiesto, il datore di lavoro può procedere alla sostituzione del lavoratore cessato con altro lavoratore entro e non oltre tre mesi dalla data di interruzione del rapporto di lavoro. Il neoassunto deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4. La sostituzione del lavoratore dovrà essere debitamente comunicata alla SRRAI struttura mediante PEC entro tre giorni dalla data di assunzione corredata della seguente documentazione:
  - a. modulo sostituzione lavoratore (*da scaricare al seguente link*):  
[http://www.regione.vda.it/lavoro/Imprese/incentivi\\_assunzione\\_i.aspx](http://www.regione.vda.it/lavoro/Imprese/incentivi_assunzione_i.aspx);
  - b. copia del documento d'identità in corso di validità del lavoratore;
  - c. dichiarazione del lavoratore relativa all'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali.
3. I dati relativi al nuovo lavoratore andranno riportati sul sistema informativo SISPREG2014 così come indicato alla guida "ISTRUZIONI SISPREG". La mancata comunicazione entro il termine stabilito comporta la revoca e restituzione parziale o totale del contributo.
4. Per ogni lavoratore cessato è ammessa una sola sostituzione con altro lavoratore. Il contributo spettante non potrà essere superiore a quanto già concesso e sarà riparametrato rispetto alla nuova percentuale di rapporto di lavoro, se inferiore alla precedente.
5. Nel caso in cui il datore di lavoro a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente incentivato per le motivazioni di cui sopra, non proceda alla sua sostituzione rispettando condizioni e termini sopra riportati, il contributo verrà riconosciuto per ogni anno intero di mantenimento del rapporto di lavoro e la parte restante, vale a dire quella relativa al periodo in cui il rapporto si è risolto e gli eventuali anni successivi, sarà oggetto di revoca.

## **15. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO BENEFICIARIO.**

1. Il datore di lavoro durante tutto il periodo incentivato deve mantenere i requisiti di cui all'art. 5.; è ammessa la possibilità di aprire nel periodo incentivato le sole procedure di cassa integrazione ordinaria e i contratti di solidarietà;
2. Il lavoratore, durante tutto il periodo incentivato, non può assumere cariche nell'ambito dell'impresa richiedente o in eventuali imprese collegate alla stessa e non può diventare socio dell'impresa;

3. Il datore di lavoro, entro 90 giorni dalla fine del periodo oggetto dell'incentivo, dovrà compilare la rendicontazione finale sul sistema informativo SISPREG2014 (come riportato alla guida denominata "ISTRUZIONI SISPREG") e produrre la seguente documentazione:

- a. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007, attestante:
  - la regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
  - la regolarità dei versamenti fiscali;
- b. copia dei cedolini paga per ciascun mese;
- c. copia bonifici bancari o estratti conto comprovanti il pagamento delle somme corrisposte al lavoratore (retribuzione netta) per tutta la durata dell'incentivo.
- d. richiesta di svincolo della polizza fideiussoria.

## **16. REVOCA DEL CONTRIBUTO**

1. Qualora durante il periodo incentivato venga a mancare uno dei requisiti di cui al punto 1. dell'art. 15 o si verifichi una delle condizioni di cui al punto 2. dello stesso articolo, il contributo spettante sarà quello relativo ad ogni intero anno in cui tali condizioni sono state rispettate, per l'anno in cui tali condizioni siano venute meno il contributo concesso verrà revocato e si procederà al recupero delle relative somme già erogate, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.
2. Nel caso in cui, per il soggetto beneficiario del contributo, a seguito della presentazione della domanda e durante il periodo incentivato, si determinino scoperture della quota di riserva del personale con disabilità prevista dall'art. 3 della legge 68/1999 oppure insorgano obblighi di cui alla richiamata legge, oppure, in caso di cooperative sociali di tipo B, sorgano obblighi in relazione alla percentuale di cui all'art. 4, co.2 della l. 381/91, il contributo sarà oggetto di revoca nei termini di cui al comma precedente solo nel caso in cui il destinatario del contributo sia computato dal datore di lavoro ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge sopra richiamati.
3. Nei casi previsti dall'art. 14 del presente Avviso.
4. Nel caso in cui sia variato in diminuzione l'orario di servizio, previsto dal contratto di assunzione, e non avvenga la comunicazione alla Struttura competente nei termini di cui all'art. 6.
5. Nel caso in cui sia necessario procedere al recupero, totale o parziale, del contributo già erogato al soggetto beneficiario, quest'ultimo dovrà restituire, oltre alla quota capitale,

anche i relativi interessi legali che saranno calcolati dalla data dell'erogazione dell'incentivo alla data di recupero dello stesso.

6. L'Amministrazione Regionale procederà all'escussione della fideiussione nel caso in cui il beneficiario non adempia alla restituzione totale o parziale del contributo già erogato.

## **17. CONTROLLI**

1. La struttura competente provvede ad idonei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni effettuate in base ad un campione non inferiore all'8% e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite.
2. Il controllo sulla regolarità contributiva è effettuato a tappeto per tutti i richiedenti sia in fase di concessione del contributo, sia in fase di erogazione dello stesso, sia dopo la richiesta di svincolo della polizza fideiussoria, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC.

## **18. TUTELA DELLA PRIVACY**

Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta a seguito del presente Avviso, avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi e previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 2016/679.

Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Valle d'Aosta in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo: [segretario\\_generale@pec.regione.vda.it](mailto:segretario_generale@pec.regione.vda.it) oppure:

[segretario\\_generale@regione.vda.it](mailto:segretario_generale@regione.vda.it);

Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: [privacy@pec.regione.vda.it](mailto:privacy@pec.regione.vda.it) (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o [PEI\\_privacy@regione.vda.it](mailto:PEI_privacy@regione.vda.it), con una comunicazione avente la seguente intestazione: " All'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste";

I dati personali conferiti sono trattati dal personale della struttura competente per la verifica ed il controllo dei requisiti necessari per la concessione dei contributi previsti dal presente avviso e saranno comunicati ai soggetti indicati dalla vigente normativa (Inps, Inail, Ministeri ...) per le finalità di controllo e verifica previste dal d.P.R. 445/2000. I dati confluiranno in un archivio informatico di cui è titolare la Regione Autonoma Valle d'Aosta, protetto da adeguate misure di sicurezza, e non saranno sottoposti ad ulteriori trattamenti né potranno essere modificati. Il loro trattamento si basa sulla previsione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), del Regolamento

(UE) 2016/679 (l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento).

I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati.

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it>).

## **19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della l.r. n. 19/2007 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente Avviso è la struttura Servizi per l'impiego e nella persona del Dirigente pro tempore.

## **20. INFORMAZIONI**

1. Il presente Avviso è reperibile sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo "www.regione.vda.it".
2. Eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura Servizi per l'impiego, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica [FSEimpiego@regione.vda.it](mailto:FSEimpiego@regione.vda.it).